

NF

NAPOLETANO FICCO & PARTNERS

AVVOCATI PENALISTI

BREVI RIFLESSIONI SUL DELITTO DI “DISASTRO
AMBIENTALE” A QUATTRO ANNI DALLA SUA
INTRODUZIONE

di Prof. Avv. Enrico Napoletano

[20/02/2020]

SOMMARIO – 1. Le esigenze di riforma che hanno portato all'introduzione della nuova fattispecie delittuosa di disastro ambientale (art. 452-quater c.p.). 2. L'architettura del nuovo delitto di "Disastro ambientale". 3. Osservazioni conclusive.

1. LE ESIGENZE DI RIFORMA CHE HANNO PORTATO ALL'INTRODUZIONE DELLA NUOVA FATTISPECIE DELITTUOSA DI DISASTRO AMBIENTALE (ART. 452-QUATER C.P.).

Al Legislatore del 2015 veniva chiesto a gran voce dalla Dottrina penalistica⁽¹⁾, dai Giudici delle leggi⁽²⁾ e dal Parlamento Europeo⁽³⁾ di superare il *deficit* di tassatività riscontrato nella "vecchia" fattispecie di "disastro innominato" (art. 434 c.p.), utilizzata dalla giurisprudenza per sanzionare situazioni di grave compromissione delle matrici ambientali causate dalla conduzione di attività industriali complesse.

Basti pensare alla storia processuale⁽⁴⁾ dell'ICMESA di Seveso, del petrolchimico di Porto Marghera e di Montedison, della Raffineria di Gela, del cementificio del gruppo Eternit,

⁽¹⁾ Su tutti, si veda CORNACCHIA-PISANI, *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, Bologna, 2018; FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente, i reati e le sanzioni, il sistema delle responsabilità, le indagini, il processo e la difesa*, Milano, 2015; MANNA (a cura di), *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, Roma, 2016; RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, III ed., Torino, 2018; Id., *I nuovi ecoreati, Commento alla legge 22 maggio 2015*, n. 68.

⁽²⁾ v. Corte Costituzionale, 1 Agosto 2008, n. 327, in www.cortecostituzionale.it, e FLICK, *Parere pro veritate sulla riconducibilità del c.d. disastro ambientale all'art. 434 c.p.*, in *Cass. pen.*, 01/2015, 12.

⁽³⁾ La Direttiva europea 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente ha richiesto agli Stati membri di rafforzare la tutela dell'ambiente invitandoli ad adottare "sanzioni maggiormente dissuasive per le attività che danneggiano l'ambiente, le quali generalmente provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell'aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell'acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie" (considerato n. 5). Più esattamente, all'art. 3 della Direttiva si precisa che ciascuno Stato membro dovrà adoperarsi ad incriminare quelle condotte illecite, poste in essere "intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza" (...). Inoltre, all'art. 6, è previsto che gli Stati membri provvedono altresì affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati poc'anzi descritti qualora questi siano stati commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica.

⁽⁴⁾ Per un approfondimento sui casi processuali richiamati, si vedano FOFFANI-CASTRONUOVO, *Casi di diritto penale dell'economia*, vol. II, Torino, 2017; ZIRULIA, *Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale*, Milano, 2018.

dell'acciaieria ThyssenKrupp di Torino, della centrale Tirreno-Power di Vado Ligure e, più di recente, ai casi del Centro Olio Val d'Agri di Viggiano e dell'acciaieria ex ILVA di Taranto, che hanno evidenziato tutti i limiti del previgente sistema penalistico di tutela dell'ambiente:

- la complicata transizione dalle *fattispecie di danno* poste a tutela della vita e della integrità fisica (omicidio e lesioni personali colpose *ex artt.* 589 e 590 c.p.) alle *fattispecie di comune pericolo mediante violenza* a tutela della pubblica incolumità, per superare la difficile prova dei nessi causali che legano la condotta ai singoli episodi di lesione o morte;
- la distinzione tra disastri “interni” ed “esterni”, a seconda che l'impatto ambientale prodotto dallo stabilimento si sia risolto in danno dei soli lavoratori (punito con il delitto di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro *ex art.* 437, co. 2, c.p.) od anche della popolazione generale (punito con il delitto di crollo di costruzioni o altri disastri dolosi *ex art.* 434 c.p., meglio conosciuto come “disastro innominato”);
- l'intervento interpretativo della Corte Costituzionale⁽⁵⁾ che ha definito il disastro “*sul piano dimensionale*”, come “*un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi*” e “*sul piano della proiezione offensiva*”, come un evento che “*deve provocare (···) un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone senza che peraltro sia richiesta anche l'effettiva verifica della morte o delle lesioni di uno o più soggetti*”;
- l'estensione nel “disastro innominato” anche del “disastro sanitario”, inteso come un macro-evento, di carattere permanente e a consumazione prolungata, senza un inizio e un epilogo determinati, avuto riguardo alla messa in pericolo della salute di un numero indeterminato di persone (comprensivo dei lavoratori, dei familiari e degli abitanti in aree limitrofe);

⁽⁵⁾ v. Corte Costituzionale, Sentenza n. 327 del 2008.

- la riconduzione nel concetto di “disastro” degli *eccessi di mortalità* e di *morbosità* evidenziati dagli studi epidemiologici su una popolazione di esposti, qualificando una sorta di “danno alla popolazione” – o “fenomeno epidemico” – inteso come un evento lesivo a carattere collettivo.

Fattori, questi, che hanno evidenziato tutta l'inadeguatezza del previgente sistema penalistico⁽⁶⁾ a tutelare beni costituzionalmente rilevanti quali la *vita* e l'*ambiente* nell'ambito di attività socialmente accettate ancorché rischiose.

Cosicché, almeno nelle intenzioni, i limiti propri della vecchia fattispecie di “disastro innominato” sarebbero stati affrontati e superati dalla Legge 22 maggio 2015 n. 68⁽⁷⁾ che ha

⁽⁶⁾ v. Report statistiche ISTAT, 10 luglio 2018, in www.istat.it, ove si dichiara che: *“La fonte dei dati utilizzata per la realizzazione degli indicatori qui presentati è rappresentata dai procedimenti penali, definiti con una decisione nelle Procure della Repubblica presso i tribunali, per i quali, al termine delle indagini preliminari, viene fatta richiesta di archiviare la posizione degli indagati o al contrario viene formulata l'imputazione degli stessi (richiesta di inizio dell'azione penale). In questa analisi sono prese in considerazione alcune violazioni che costituiscono reato previste dal T.U.A., dalla recente normativa sugli “Ecoreati”, dal “Codice del paesaggio” e, tra le altre norme ambientali previste dal codice penale, da quelle relative all'incendio boschivo. Dal 2006, anno d'introduzione della norma (T.U.A.), fino al 2014, si osserva un aumento dei procedimenti definiti nelle Procure della Repubblica, con almeno un reato previsto dal codice ambientale, da poco più di mille casi a quasi 13mila. A partire dall'anno successivo si nota una contrazione continuata anche nel 2016, soprattutto dei procedimenti per cui inizia l'azione penale. A livello di ripartizione i procedimenti che portano nelle Procure a un rinvio a giudizio sono aumentati negli anni e sono riferiti a violazioni avvenute soprattutto nel Sud, in particolare nel 2014, con un picco nelle Isole nel 2015. Complessivamente, nel Meridione, la percentuale di casi è aumentata dal 37,1% del 2007 al 47,7% del 2016, al contrario nel Nord si passa dal 47,5% del 2007 al 30% del 2016. La relazione è ancora più evidente se si prende come riferimento la popolazione. Calcolando il tasso per 100mila abitanti le distanze tra le ripartizioni del Nord e le altre risultano ancora maggiori. Rispetto alla media nazionale di 12 per 100mila abitanti, le Isole hanno, nel 2015, il tasso più elevato (23,5 per 100mila abitanti) seguito da quello del Sud (14,6). Nel 2016 entrambi i valori si allineano su circa 13 per 100mila abitanti (con un valore nazionale di 9,3). Il Nord, dove si è verificata una diminuzione di casi, mostra tassi molto più bassi nel 2016 (5,8 per 100mila abitanti), mentre al Centro Italia, dal 2013, il numero di procedimenti per violazioni del T.U.A. è relativamente stabile”.*

⁽⁷⁾ La Legge è stata approvata dalla Camera dei deputati il 26 febbraio u.s., in un testo risultante dall'unificazione dei seguenti disegni di legge di iniziativa parlamentare: A.C. 342 (Realacci), A.C.957 (Micillo) e A.C.1814 (Pellegriano). Si vedano i lavori preparatori alla Legge, e precisamente, Servizio Studi del Senato,

introdotto nel codice penale la nuova fattispecie delittuosa di “Disastro ambientale”. La domanda da porsi, allora, è duplice: se il *deficit* di tassatività e sufficiente determinatezza è stato superato con la nuova fattispecie o se, invece, il compito è stato demandato – ancora una volta – all’interpretazione giurisprudenziale.

2. L’ARCHITETTURA DEL NUOVO DELITTO DI “DISASTRO AMBIENTALE”.

L’art. 452-*quater* c.p., come noto, punisce con la pena della reclusione da (5) cinque a (15) quindici anni chiunque *“fuori dai casi previsti dall’articolo 434, abusivamente cagiona un disastro ambientale (...). Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; 2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo”*.

Da una prima lettura della norma, ben si comprende, innanzitutto, lo sforzo definitorio del Legislatore nel cercare di declinare, in modo quanto più determinato, l’evento di “disastro ambientale”, offrendo così tre definizioni tra loro alternative ma di non facile comprensione.

Nota breve per l’esame in Assemblea del disegno di legge A.S. n. 1345-B “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente, n. 74 del Maggio 2015; Servizio Studi del Senato, Nota breve del disegno di legge A.S. n. 1345-A “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente, n. 48 del Febbraio 2015; Dossier del Servizio Studi del Senato sull’A.S. n. 1345 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”, XVII legislatura, Marzo 2014. La Legge n. 68/15, recependo le indicazioni contenute nella Direttiva europea 2008/99/CE, ha rafforzato il sistema di tutela ambientale su tre fronti: a) modificando il Codice dell’ambiente (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) con l’introduzione di una specifica disciplina per l’estinzione degli illeciti contravvenzionali; b) inasprendo le sanzioni irrogabili per alcuni illeciti previsti dalla Convenzione di Washington del 1973 e del Regolamento (CEE) n. 3626/82 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d’estinzione; c) introducendo nel codice penale il nuovo Titolo VI-bis, rubricato “Dei delitti contro l’Ambiente”.

2.1. Innanzitutto, siamo in presenza di un *reato di evento e di danno*⁽⁸⁾, le cui modalità di produzione del risultato lesivo sono *a forma libera*, garantendo in tal modo una tutela molto estesa del bene giuridico protetto proprio perché sono sottoposte a pena tutte le possibili modalità di disastro (l'evento) del tipo di quelle indicate nella fattispecie (il danno)⁽⁹⁾.

⁽⁸⁾ Così, Cass. Pen., Sez. I, Sentenza 17 maggio 2017 (dep. 29 dicembre 2017), n. 58023: *“La fattispecie è costruita come reato di evento e non di pericolo (almeno nei modelli di incriminazione descrittivi di cui al comma 2, nn. 1 e 2). È caratterizzata da un incremento sanzionatorio (punisce, con una pena da 5 a 15 anni di reclusione, rispetto ai 3 anni di pena minima e ai 12 di massima dell'art. 434 c.p.) e dalla condotta di colui che abusivamente cagioni uno dei tre distinti macro-eventi di disastro ambientale, cui si riferisce la tutela penale”*.

⁽⁹⁾ Senza pretesa di esaustività, sulla riforma degli “eco-delitti”, si vedano, su tutti, tra le opere monografiche e manualistiche: ACCINNI, *Disastro ambientale, Dall'horror vacui all'horror pleni*, Milano, 2018; CORNACCHIA-PISANI, *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, cit.; FICCO (a cura di), *Gestire i rifiuti tra legge e tecnica*, Edizioni Ambiente, Milano, 2018; FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente, i reati e le sanzioni, il sistema delle responsabilità, le indagini, il processo e la difesa*, Milano, 2015; MANNA (a cura di), *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, Roma, 2016; PARODI (a cura di), *Diritto penale dell'impresa*, vol. II, Torino, 2017; RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, III ed., Torino, 2018; ID., *I nuovi ecoreati, Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, Torino, 2015; ID., *La legge sugli ecoreati due anni dopo. Un dialogo tra dottrina e giurisprudenza*, Torino, 2018; SATTA, *Disastro ambientale e rifiuti radioattivi. Prevenzione e sanzione unione europea, Italia e Spagna*, Napoli, 2008; tra le pubblicazioni e note a sentenza, si vedano, invece: AMOROSO, *Il disastro ambientale tra passato e futuro*, in Cass. pen., 09/2018, 2953; FORZATI, *Irrilevanza penale del disastro ambientale, regime derogatorio dei diritti e legislazione emergenziale: i casi Eternit, Ilva ed emergenza rifiuti in Campania. Lo stato d'eccezione oltre lo Stato di diritto*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2018; MASERA, *I nuovi delitti contro l'ambiente, voce per il “Libro dell'anno del diritto Treccani 2016”*, in *Diritto penale contemporaneo*, 17 dicembre 2015; MELZI D'ERIL, *L'inquinamento ambientale a tre anni dall'entrata in vigore*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2017; MORLINO, Rel. n. III/04/2015, Corte di Cassazione. Ufficio del Massimario. Settore penale, *Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015 recante “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”*, 2015; PADOVANI, *Legge sugli ecoreati, un impianto inefficace che non aiuta l'ambiente*, in *Guida dir.*, 32/2015, 10; RAMACCI, *Prime osservazioni sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 22 maggio 2015, n. 68*, in *Lex Ambiente*, 8 giugno 2015; RICCARDI, *L'inquinamento ambientale: quando il deficit di precisione compromette il fatto tipico*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2017; RUGA RIVA, *Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della Cassazione: soluzioni e spunti di riflessione*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2017; ID., *Dolo e colpa nei reati ambientali*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2015; ID., *Commento al testo base sui delitti ambientali adottato dalla Commissione Giustizia della Camera*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2015.

La condotta può essere non solo diretta ma attingere anche indirettamente l'ambiente nonché consistere in comportamenti sia *commissivi* che *omissivi*; in tale secondo caso, considerato che la normativa ambientale prevede specifici obblighi di gestione, la loro omissione integra la condizione di *abusività* della condotta richiesta dalla norma e al tempo stesso comporta per il gestore, in capo al quale quegli obblighi determinano l'insorgenza di una posizione di garanzia, la responsabilità penale secondo lo schema del *reato omissivo improprio*.

2.2. La fattispecie tutela il bene giuridico dell'*ambiente* nella sua accezione più ampia, non limitata da un esclusivo riferimento agli aspetti naturali, ma estesa anche alle conseguenze dell'intervento umano: quindi, anche l'ambiente inteso come risultato delle trasformazioni operate dall'uomo e meritevoli di tutela.

In tal senso, si è recentemente pronunciata la Suprema Corte di Cassazione⁽¹⁰⁾ chiarendo che *“oggetto di tutela è l'integrità dell'ambiente”*, in ciò distinguendosi dal disastro innominato di cui all'art. 434 c.p., menzionato nella clausola di riserva, *“posto a tutela della pubblica incolumità”*; *“sembra che il legislatore abbia intesi riferirsi alla più ampia accezione di ambiente, quella cosiddetta “unitaria”, non limitata da un esclusivo riferimento agli aspetti naturali, ma estesa anche alle conseguenze dell'intervento umano, ponendo in evidenza la correlazione tra l'aspetto puramente ambientale e quello culturale, considerando quindi non soltanto l'ambiente nella sua connotazione originaria e prettamente naturale, ma anche l'ambiente inteso come risultato anche delle trasformazioni operate dall'uomo e meritevoli di tutela”*. Ed invero, sembrano deporre in questo senso proprio le aggravanti dell'art. 452-bis, co. 2 e art. 452-quater, co. 2, nella parte in cui si riferiscono alle ipotesi in cui *“i fatti puniti si verificano anche in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, storico, artistico, architettonico o*

⁽¹⁰⁾ Così, Cass. pen, Sez. III, ud. 18 giugno 2018 (dep. 3 luglio 2018), n. 29981.

archeologico, né osta a tale soluzione alcuna delle disposizioni contenute nel titolo.

Inoltre, anche nella giurisprudenza costituzionale⁽¹¹⁾ si rinvencono considerazioni che depongono nel senso di una concezione più ampia di ambiente, laddove si parla dell'ambiente "come valore costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia trasversale", in ordine alla quale si manifestano competenze diverse affermandosi anche che "quando si guarda all'ambiente come ad una "materia" di riparto della competenza legislativa tra Stato e Regioni, è necessario tener presente che si tratta di un bene della vita, materiale e complesso, la cui disciplina comprende anche la tutela e la salvaguardia delle qualità e degli equilibri delle sue singole componenti"⁽¹²⁾. Occorre, in altri termini, "guardare all'ambiente come "sistema", considerato cioè nel suo aspetto dinamico, quale realmente è, e non soltanto da un punto di vista statico ed astratto"⁽¹³⁾.

2.3. Sul piano oggettivo delle fattispecie, la condotta di disastro ambientale è descritta come "chiunque cagioni abusivamente" un disastro.

La locuzione "cagiona" rende evidente – come già si è detto – che trattasi di reato di *evento* e di *danno*.

La formula "abusivamente", invece, serve a delimitare l'ambito del c.d. *rischio consentito* nelle *attività già intrinsecamente pericolose*: sono le attività industriali, ovverosia quelle attività che già presentano in sé dei profili di pericolosità tecnico-operativa perché, tanto o poco, determinano un impatto sull'ambiente che è ritenuto lecito e consentito purché nel rispetto delle prescrizioni operative formulate da un Ente pubblico con apposito provvedimento autorizzativo (l'Autorizzazione Integrata Ambientale – AIA – e la Valutazione di Impatto Ambientale – VIA –) che disciplini l'esercizio

⁽¹¹⁾ Così, Corte Cost., Sent. n. 407 del 10 luglio 2002; Corte Cost., Sent. n. 378 del 14 novembre 2007.

⁽¹²⁾ Corte Cost., Sent. n. 407, cit..

⁽¹³⁾ Corte Cost., Sent. n. 378, cit.

dell'attività, tra l'altro, al rispetto di limiti di emissione in atmosfera e al rispetto di modalità di gestione dei rifiuti, degli scarichi idrici e degli altri aspetti industriali che il ciclo produttivo può determinare negativamente sulle diverse matrici ambientali interessate.

Con il termine "abusivamente", allora, la norma fa riferimento ad una *attività industriale autorizzata* che ha *determinato un impatto sull'ambiente* in violazione di norme di legge, statale o regionale, o di provvedimenti e prescrizioni amministrativi (AIA-VIA) in materia di ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro, di urbanistica o di salute pubblica o, più in generale, di qualsiasi norma di settore. In tal senso si è pronunciata la Cassazione che, con una pronuncia di poco successiva all'entrata in vigore delle nuove fattispecie ha *"riconosciuto un concetto ampio di condotta "abusiva", comprensivo non soltanto di quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali, ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale, ma anche di prescrizioni amministrative"*⁽¹⁴⁾.

In definitiva, il Legislatore non incrimina qualunque grave contaminazione che determini un inquinamento o un disastro ambientale ma soltanto quelle conseguenti a condotte che fuoriescono dall'ambito del *rischio consentito*, perimetrato dal rispetto delle norme di legge e delle pertinenti prescrizioni tecniche amministrative che disciplinano lo svolgimento dell'attività industriale rischiosa⁽¹⁵⁾, in ciò differenziandosi dall'ambito di operatività delle fattispecie dolose e colpose di cui agli artt. 434 e 449 c.p. che non prevedono, appunto, il requisito dell'abusività della condotta.

⁽¹⁴⁾ Cfr. Cass. pen., Sez. III, 3 novembre 2016 (ud. 21 settembre 2016), n. 46170, con commento di RUGA RIVA, *Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della Cassazione*, cit..

⁽¹⁵⁾ Così, RUGA RIVA, *Il nuovo disastro ambientale: dal legislatore ermetico al legislatore logorroico*, in Cass. Pen., n. 12/2016, 4635, 4640: *"non possono escludersi situazioni patologiche in cui le autorizzazioni o le prescrizioni siano frutto di condotte penalmente rilevanti (abuso di ufficio, corruzione), ma in tal caso la giurisprudenza penale conosce da tempo strumenti (prima la c.d. disapplicazione, oggi lo strumento funzionalmente equivalente della verifica, da parte del giudice penale, della conformità della attività formalmente assentita alle regole di settore) idonei a incriminare fatti solo apparentemente realizzati conformemente al diritto"*.

Ne consegue, quindi, che a dispetto della locuzione “chiunque”, parrebbe essere in presenza di un *reato proprio* in quanto possono commettere il reato *de quo* solamente coloro i quali assumono un ruolo, di diritto o di fatto, per l’attuazione del provvedimento amministrativo di VIA-AIA: dunque, il Datore di Lavoro, quale Titolare del provvedimento e Responsabile del rispetto della legislazione a tutela dell’ambiente e dell’incolumità pubblica (D.Lgs. n. 152/06); il Direttore di stabilimento, il Responsabile HSE, per la concreta attuazione delle prescrizioni inerenti la gestione dei profili ambientali, di salute e sicurezza, l’Operations Manager, per l’attuazione delle prescrizioni tecnico-operative di gestione dell’impianto nonché, più in generale, coloro i quali siano chiamati ad attuare, anche per ordine altrui, condotte esecutive dei profili autorizzativi gestionali dello stabilimento.

La fattispecie incriminatrice punisce, dunque, soltanto la condotta di chi, avendo un ruolo rispetto al provvedimento autorizzativo di esercizio dell’attività industriale pericolosa, in violazione della stessa, viola le prescrizioni di esercizio e travalica, così, il limite del rischio consentito.

2.4. Il fatto incriminato di disastro ambientale deve avvenire “*fuori dai casi previsti dall’art. 434 c.p.*”.

Il Legislatore del 2015, quindi, recependo le istanze della Corte Costituzionale di superare il *deficit* di tassatività della fattispecie di disastro innominato, in chiave garantista e di certezza del diritto, ha inserito una clausola di riserva al solo e dichiarato scopo di escludere espressamente la possibilità che l’art. 434 c.p. continui ad essere applicata prioritariamente a fenomeni di inquinamento ambientale che non le appartengono, riconducendo l’interpretazione del c.d. altro disastro al rispetto del principio di legalità.

Cosicché, l’*incipit* dell’art. 452-*quater* c.p. ha la funzione di definire chiaramente i rispettivi ambiti di operatività, evitando una situazione di *abolitio criminis* e salvaguardando il regolare corso dei processi ambientali in corso per il delitto di disastro innominato.

Sul punto, si è pronunciata, di recente, la Prima Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione⁽¹⁶⁾: *“(…) Non si tratta (…) di una ipotesi c.d. nuova incriminazione, d'un fatto prima non previsto dalla legge come reato, poiché il disastro ambientale, sia pur nel paradigma c.d. innominato era già direttamente punito dall'art. 434 c.p. in funzione della tutela apprestata costituzionalmente al bene giuridico-materiale di presidio superprimario. Si è, piuttosto, al cospetto di un trattamento penale modificativo, in cui il fatto lesivo permane nel suo nucleo essenziale e centrale di disvalore – che il legislatore ha rinnovato – e che risulta descritto, in maggiore aderenza al principio di tassatività, attraverso l'aggiunta di elementi ulteriori, con funzione e connotati specializzanti. Si tratta di elementi che non immutano, tuttavia, la portata offensiva della condotta e la lesione che la caratterizza nella sua dimensione ontologica e che, piuttosto, operano sul piano della tecnica normativa descrittiva dell'incriminazione e dei criteri da seguire nella strutturazione della fattispecie, in funzione della delimitazione del suo*

⁽¹⁶⁾ v. Cass. Pen., Sez. I, Sentenza n. 58023/17, cit., con nota di RICCARDI, *“I disastri ambientali”: la cassazione al crocevia tra clausola di salvaguardia, fenomeno successorio e concorso apparente di norme*”, in www.penalecontemporaneo.it, Fascicolo 10/2018 il quale osserva, a pag. 335 quanto segue: *“Se è assunto pacifico, sotto l'aspetto dogmatico, che funzione della clausole di riserva sia delimitare i rapporti tra fattispecie incriminatrici in funzione regolatoria del concorso apparente di norme, poco condivisibile è l'affermazione con cui si riconosce che obiettivo della clausola stessa, «nel caso di specie e nei limiti del possibile», è quello di «garantire le sorti dei processi già avviati con l'accusa di disastro innominato ex art. 434 c.p.», adesivamente a quanto espresso in sede preparatoria della l. 22 maggio 2015 n. 68. L'argomentazione da ultimo illustrata, infatti, appare quantomeno singolare, se non addirittura erronea – non a caso vi è stato chi autorevolmente ha giudicato la clausola «“curiosa” fino al paradosso» – nella misura in cui attribuisce la funzione di disciplinare un fenomeno (i profili intertemporali tra reati in caso di successione di norme penali) a un elemento di fattispecie che, intrinsecamente, è deputato al governo di fenomeno affatto differente, appunto il concorso apparente di norme. In questo senso, se così interpretata, la clausola risulta anzitutto inopportuna perché, nell'intento di marcare i confini con l'articolo 434 c.p., legittima per tabulas l'interpretazione giurisprudenziale favorevole alla “flessione ambientale” dello stesso, sancendone assurdamente la prevalenza applicativa rispetto alla fattispecie dell'articolo 452-quater c.p. (che, tra l'altro, è sanzionata più gravemente), oltre che inutile, in quanto il nuovo articolo 452-quater c.p. non lascia alcuno spazio applicativo all'articolo 434 c.p. se non quello già attribuibile – indipendentemente dalla clausola di riserva – a un fatto completamente diverso, disciplinato nell'ambito dei delitti contro l'incolumità pubblica”.*

contenuto di tipicità. Non è un caso che la "normativizzazione" della definizione del disastro ambientale sia passata attraverso le letture che la stessa giurisprudenza aveva già in passato avuto modo di operare di quel concetto lesivo, ritraendole dalle categorie omologhe, sia pur di ambiti diversi, cui il disastro innominato stesso si era rifatto, per "ritagliarsi", nella dimensione legale, un margine di tipicità adeguato (evocando appunto e come detto il concetto di alterità che figura nell'art. 434 c.p.)".

Si pone, quindi, un tema di rapporto intertemporale tra fattispecie incriminatrici: i processi già in corso di svolgimento per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della nuova fattispecie delittuosa – quindi, prima del 22 maggio 2015 – e contestati nelle forme di cui all'art. 434 co. 2 c.p., sono fatti salvi in virtù della clausola di riserva di cui all'art. 452-quater; quanto, invece, ai disastri causati prima del 22 maggio 2015 e i cui effetti dannosi si siano già cristallizzati, ancorché astrattamente sussumibili anche nel nuovo art. 452-quater c.p., troverà applicazione la contestazione della vecchia disciplina dell'art. 434 c.p. in quanto prevede una cornice edittale e termini di prescrizione più favorevoli, salvo che l'autore del disastro non si sia operato per eliminare le conseguenze dannose, ove possibile, e beneficiare dell'attenuante del ravvedimento operoso, nel qual caso potrebbe rendere la nuova disciplina più favorevole; allo stessa conclusione si giunge anche nei casi di disastri verificatisi prima del 22 maggio 2015 ma i cui effetti siano proseguiti oltre, poiché, come ribadito nella nota sentenza Eternit, *“la consumazione cessa con il cessare della condotta e non con il venir meno degli effetti disastrosi o con la mancata rimozione degli stessi”*⁽¹⁷⁾.

Quanto, invece, alle condotte di disastro successive al 22 maggio 2015 occorre distinguere: se la condotta causale dell'evento disastro è iniziata prima dell'entrata in vigore della nuova legge ed è proseguita anche successivamente allora è ipotizzabile un concorso di norme tra disastro innominato e disastro ambientale nel caso in cui prima del 22 maggio 2015 la

⁽¹⁷⁾ Trib. Torino, Sentenza 13 febbraio 2012, SCMIDHEINY.

condotta abbia già integrato tutti gli estremi del reato di cui all'art. 434 c.p. e solo successivamente abbia prodotto anche uno degli ulteriori effetti descritti ai nn. 1 e 2 dell'art. 452-quater c.p., trattandosi di fatti-reato tra loro non coincidenti. Per le condotte poste in essere successivamente all'entrata in vigore della Legge n. 68/15, si potrà ricorrere al *principio di specialità* per delimitare il confine di operatività tra le due norme incriminatrici ben potendo rinvenirsi casi di disastro ambientale per le quali *“possa ancora continuare a trovare applicazione il delitto di disastro innominato ex art. 434 c.p. come ad esempio nel caso in cui siano posti in essere atti diretti a cagionare un disastro ambientale (che poi non si verifica) con dolo eventuale, ossia con una forma di dolo inidonea a sorreggere il tentativo di disastro ex art. 452-quater c.p. e capace, al più, di supportare una incriminazione costruita come fattispecie di attentato come l'art. 434 c.p.”*⁽¹⁸⁾.

2.5. Ciò detto, l'art. 452-quater c.p. definisce l'evento disastro secondo tre accezioni tra loro alternative:

- i primi due, di *danno* – l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema (**punto 1**) e l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali (**punto 2**) –;
- l'altro di *pericolo* – l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo (punto 3)⁽¹⁹⁾.

⁽¹⁸⁾ Si veda AMOROSO, *Il disastro ambientale tra passato e futuro*, cit., 2957 e ss..

⁽¹⁹⁾ Nella formulazione della fattispecie un ruolo importante hanno assunto – come dichiarato in via programmatica in sede di lavori parlamentari – i rilievi contenuti nella sentenza della Corte costituzionale n. 327 del 30 luglio 2008. Come noto, chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con il principio di determinatezza della formulazione dell'articolo 434 del codice penale nella parte in cui punisce il cosiddetto disastro innominato, la Consulta, nel ritenere infondata la prospettata questione di legittimità, osservò che *“l'art. 434 cod. pen ... mira ...a colmare ogni eventuale lacuna, che di fronte alla multiforme varietà dei fatti possa presentarsi nelle norme...concernenti la tutela della pubblica incolumità... D'altra parte...*

2.6. I primi due eventi di danno sono sintetizzabili, l'uno, nell'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un *ecosistema*, l'altro, invece, nell'alterazione non irreversibile ma risolvibile unicamente con provvedimenti eccezionali e con mezzi particolarmente onerosi. Occorre, quindi, innanzitutto comprendere cosa sia un *ecosistema* e al ricorrere di quali condizioni il danno allo stesso possa valutarsi come reversibile o no.

Il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988 definiva *ecosistema* i “*complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti ed interdipendenti, che formano un sistema unitario e identificabile – quali un lago, un bosco, un fiume, il*

allorché il legislatore – nel descrivere una certa fattispecie criminosa – fa seguire alla elencazione di una serie di casi specifici una formula di chiusura, recante un concetto di genere qualificato dall'aggettivo “altro” (nella specie: “altro disastro”), deve presumersi che il senso di detto concetto – spesso in sé alquanto indeterminato – sia destinato a ricevere luce dalle species preliminarmente enumerate, le cui connotazioni di fondo debbono potersi rinvenire anche come tratti distintivi del genus... dunque...l’“altro disastro”, cui fa riferimento l'art. 434 cod. pen., è un accadimento sì diverso, ma comunque omogeneo, sul piano delle caratteristiche strutturali, rispetto ai 'disastri' contemplati negli altri articoli compresi nel capo relativo ai 'delitti di comune pericolo mediante violenza'... La conclusione ora prospettata (necessaria omogeneità tra disastro innominato e disastri tipici) non basterebbe peraltro ancora a consentire il superamento del dubbio di costituzionalità. Rimane infatti da acclarare se, dal complesso delle norme che incriminano i 'disastri' tipici, sia concretamente possibile ricavare dei tratti distintivi comuni che illuminino e circoscrivano la valenza del concetto di genere “disastro” ... Al riguardo, si è evidenziato in dottrina come – al di là delle caratteristiche particolari delle singole figure (inondazione, frana, valanga, disastro aviatorio, disastro ferroviario, ecc.) – l'analisi d'insieme dei delitti compresi nel capo I del titolo VI consenta, in effetti, di delineare una nozione unitaria di “disastro”, i cui tratti qualificanti si apprezzano sotto un duplice e concorrente profilo. Da un lato, sul piano dimensionale, si deve essere al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi. Dall'altro lato, sul piano della proiezione offensiva, l'evento deve provocare – in accordo con l'oggettività giuridica delle fattispecie criminose in questione (la “pubblica incolumità”) – un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone; senza che peraltro sia richiesta anche l'effettiva verifica della morte o delle lesioni di uno o più soggetti. Tale nozione...corrisponde sostanzialmente alla nozione di disastro accolta dalla giurisprudenza di legittimità... che fa perno, per l'appunto, sui due tratti distintivi (dimensionale e offensivo) in precedenza indicati.”

mare – per propria struttura, funzionamento ed evoluzione temporale⁽²⁰⁾.

In questa prospettiva, la Cassazione ha precisato che per ecosistema debba intendersi *“l’interazione equilibrata tra organismi, viventi e non viventi, entro un determinato ambito”* ovvero *“un ambiente biologico naturale, comprensivo di tutta la vita vegetale ed animale ed anche degli equilibri tipici di un habitat vivente”*⁽²¹⁾.

La descrizione dei due eventi presuppone il necessario supporto di dati e conoscenze scientifiche per poter stabilire se e a quali condizioni si è in presenza di un ecosistema alterato nei suoi equilibri naturali rispetto al momento antecedente alla consumazione della condotta di danno ambientale. Ciò presuppone, inevitabilmente, la necessità per l’interprete di disporre di dati da assumere a parametro di paragone tra le due situazioni affinché possa dirsi se vi è stata o no un’alterazione.

Ecco perché, nell’ambito delle attività industriali, per le quali la condotta richiede una necessaria violazione, ad esempio, o di parametri legislativi fissati per i siti contaminati (CSC) o delle prescrizioni che autorizzano l’emissione in atmosfera di gas e sostanze entro certe concentrazioni normate, può soccorrere in aiuto lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) che definisce ex ante – prima, cioè, dell’avvio dell’impianto in normali condizioni di esercizio – lo stato di qualità ambientale nelle sue diverse matrici (aria, acqua, suolo e sottosuolo) e della biodiversità. Uno studio che – per gli addetti ai lavori – definisce il c.d. punto di bianco da assumere a paragone per il ripristino dei valori in caso di situazione di potenziale contaminazione.

Ma non basta. Affinché possa dirsi sussistente l’uno o l’altro evento di danno all’ecosistema occorre ulteriormente che

⁽²⁰⁾ Con riferimento all’attribuzione della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema alla competenza esclusiva dello Stato, nella sentenza n. 378/2007, la Corte costituzionale ha sottolineato che *“non è da trascurare che la norma costituzionale pone accanto alla parola “ambiente” la parola “ecosistema”: ne consegue che spetta allo Stato disciplinare l’ambiente come una entità organica, dettare cioè delle norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parti del tutto”*.

⁽²¹⁾ Cass. pen., Sez. III, n. 3147/1993.

le conoscenze scientifiche disponibili siano in grado di determinare la reversibilità o no dell'evento. Coticché, ove ciò sia possibile, ricorrerà integrato l'uno o l'altro evento, atteso che, lo stato di irreversibilità dell'alterazione non è elemento dirimente per la sussistenza del delitto di disastro ben potendo questo ricorrere anche se reversibile al momento preesistente alla condotta incriminatrice purché ciò comporti la necessità di mezzi particolarmente onerosi e mediante provvedimenti autorizzativi aventi carattere eccezionale⁽²²⁾.

Al riguardo la Cassazione⁽²³⁾ ha precisato che “(…) *in questa logica dovrebbe essere centrale l'interpretazione dei riferimenti alla "particolare onerosità" e alla "eccezionalità dei provvedimenti" necessari per l'eliminazione del danno*” e non anche “*i criteri distintivi tra le due ipotesi di alterazione dell'ecosistema, di cui al nuovo art. 452 quater c.p., ai nn. 1) e 2) nè su quelli che potrebbero segnare il distinguo concettuale tra l'alterazione non irreversibile dell'ecosistema, di cui al n. 2) cit. e la mera compromissione, che dà luogo all'ipotesi delittuosa di inquinamento ex art. 452 bis c.p.*”.

Due riflessioni, allora: la prima, se la particolare onerosità del mezzo idoneo ad eliminare gli effetti negativi per l'ecosistema sia da intendersi in termini oggettivi, legati al costo di realizzazione delle opere di eliminazione degli effetti ambientali, o soggettivi, in relazione alla capacità economica del soggetto attivo del reato; la seconda, se possa considerarsi “provvedimento eccezionale” il mero rilascio di provvedimenti autorizzativi tipici di un iter diretto a determinare il soggetto responsabile dell'inquinamento (la messa in stato di emergenza, il piano di caratterizzazione e il progetto di bonifica) o se, invece, si richieda un intervento più importante quale, ad esempio, la

⁽²²⁾ MORLINO, Rel. n. III/04/2015, Corte di Cassazione. Ufficio del Massimario, cit., 18: “è sufficiente – vista la struttura alternativa della fattispecie – che il disastro sia di ardua reversibilità, condizione che si verifica quando l'eliminazione dell'alterazione dell'ecosistema risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, con una duplice condizione (resa evidente dalla congiunzione “e”) che peraltro potrebbe far ricondurre alla minore fattispecie di inquinamento situazioni di gravissima compromissione ambientale, bonificabile solo con ingentissimi impegni economici ma che però non richiedano l'emanazione di provvedimenti amministrativi deroganti alla disciplina ambientale ordinaria”.

⁽²³⁾ v. Cass. Pen., Sez. I, Sentenza n. 58023/17, cit..

dichiarazione di uno stato di emergenza ambientale con nomina commissariale.

2.7. Il disastro tipizzato al n. 3) dell'art. 452-*quater* c.p.⁽²⁴⁾ rappresenta, indubbiamente, l'ipotesi più emblematica nell'intera architettura costruita dal Legislatore.

A ben vedere, il disastro penalmente rilevante al n. 3) è pur sempre originato da una *condotta abusiva*⁽²⁵⁾ – ossia, in violazione di Legge, statale o regionale, o di provvedimenti amministrativi (Aia-Via) o sue prescrizioni⁽²⁶⁾ – che *offende l'ambiente* e, “*in ragione della rilevanza del fatto*”, espone a *pericolo* anche la *pubblica incolumità*.

In quanto *reato di pericolo concreto*, posto a tutela del bene giuridico Ambiente⁽²⁷⁾, l'offesa alla pubblica incolumità è

⁽²⁴⁾ Per un'analisi approfondita, si veda, NAPOLETANO, *Il delitto di “Disastro ambientale con effetti sulla salute”*, in *Rifiuti – Bollettino di informazione normativa*, Novembre-Dicembre 2019, n. 277-278 (11-12/19),

⁽²⁵⁾ La locuzione “cagiona” rende evidente che trattasi di reato di *evento* e di *danno*. La formula “abusivamente”, invece, serve a delimitare l'ambito del c.d. *rischio consentito* nelle *attività già intrinsecamente pericolose*: sono le attività industriali, ovvero quelle attività che già presentano in sé dei profili di pericolosità tecnico-operativa perché, tanto o poco, determinano un impatto sull'ambiente che è ritenuto lecito e consentito purché nel rispetto delle prescrizioni operative formulate da un Ente pubblico con apposito provvedimento autorizzativo (l'Autorizzazione Integrata Ambientale – AIA – e la Valutazione di Impatto Ambientale – VIA –) che disciplinano l'esercizio dell'attività, tra l'altro, al rispetto di limiti di emissione in atmosfera e al rispetto di modalità di gestione dei rifiuti, degli scarichi idrici e degli altri aspetti industriali che il ciclo produttivo può determinare negativamente sulle diverse matrici ambientali interessate. Il Legislatore non incrimina qualunque grave contaminazione che determini un inquinamento o un disastro ambientale ma soltanto quelle conseguenti a condotte che fuoriescono dall'ambito del *rischio consentito*, perimetrato dal rispetto delle norme di legge e delle pertinenti prescrizioni tecniche amministrative che disciplinano lo svolgimento dell'attività industriale rischiosa.

⁽²⁶⁾ Cfr. Cass. pen., Sez. III, 3 novembre 2016 (ud. 21 settembre 2016), n. 46170, ha “*riconosciuto un concetto ampio di condotta “abusiva”, comprensivo non soltanto di quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali, ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale, ma anche di prescrizioni amministrative*”, con commento di RUGA RIVA, *Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della Cassazione*, cit..

⁽²⁷⁾ Anche nella giurisprudenza costituzionale si rinvergono considerazioni che depongono nel senso di una concezione più ampia di ambiente, laddove si parla, ad esempio, dell'ambiente come “*valore costituzionalmente protetto*” che, in quanto tale, delinea una sorta di “*materia trasversale*” in ordine alla quale si manifestano

l'*evento finale* cui spetta al giudice, in base alle circostanze concrete del singolo caso, accertarne l'esistenza. Ciò si evince dall'utilizzo delle parole "in ragione" che lega l'*evento di pericolo* al "fatto" di offesa al bene giuridico dell'Ambiente: è dunque la "rilevanza" della condotta che offende l'Ambiente – il "fatto" – a far sorgere conseguentemente un pericolo anche per la pubblica incolumità.

La definizione di disastro contenuta al n. 3) dell'art. 452-*quater* parrebbe molto simile a quella declinata dalla Corte Costituzionale⁽²⁸⁾. Tuttavia, il ragionamento giuridico non può appiattirsi in una mera valutazione di similarità in quanto la descrizione del disastro di cui al n. 3) possiede un valore aggiunto, nello schema della fattispecie dell'art. 452-*quater*, costituito dall'antefatto causale rappresentato da una condotta di offesa all'ambiente. In definitiva, l'art. 452-*quater* parrebbe completare la descrizione elaborata dal Giudice delle Leggi con l'inserimento dell'antefatto causale ("il fatto") che ha offeso l'ambiente e, in virtù della sua "rilevanza", ha ingenerato anche pericolo per la pubblica incolumità.

In tal senso, si è recentemente pronunciata, seppur marginalmente, anche la III Sezione Penale della Suprema Corte⁽²⁹⁾ la quale ritiene che la soluzione rappresentata "*trova plurime conferme, in primo luogo, nella collocazione della condotta tra le ipotesi di disastro ambientale, quindi di un fenomeno che logicamente svolge i suoi effetti sull'ambiente,*

competenze diverse, affermandosi anche che "*quando si guarda all'ambiente come ad una "materia" di riparto della competenza legislativa tra Stato e Regioni, è necessario tener presente che si tratta di un bene della vita, materiale e complesso, la cui disciplina comprende anche la tutela e la salvaguardia delle qualità e degli equilibri delle sue singole componenti*" (Corte Cost., Sent. n. 407 del 10 luglio 2002). Occorre, in altri termini, "*guardare all'ambiente come "sistema", considerato cioè nel suo aspetto dinamico, quale realmente è, e non soltanto da un punto di vista statico ed astratto*" (Corte Cost., Sent. n. 378 del 14 novembre 2007).

⁽²⁸⁾ V. Corte Costituzionale, Sentenza n. 327 del 2008 che definisce il disastro "*sul piano dimensionale*", come "*un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi*" e "*sul piano della proiezione offensiva*", come un evento che "*deve provocare (...) un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone senza che peraltro sia richiesta anche l'effettiva verifica della morte o delle lesioni di uno o più soggetti*".

⁽²⁹⁾ Così Cass. pen., Sez. III, 03/07/2018 (Ud. 18/06/2018), n.29901.

trattandosi, appunto, di un delitto contro l'ambiente; un ulteriore motivo di distinzione è dato dal fatto che, escludendo tale necessario collegamento con l'ambiente e considerando il solo riferimento alla pubblica incolumità, verrebbe meno ogni distinzione rispetto al disastro innominato di cui all'art. 434 cod. pen. ed, infine, assume rilievo anche il tenore stesso della disposizione, laddove l'offesa alla pubblica incolumità appare chiaramente quale conseguenza di un fatto caratterizzato da una compromissione – evidentemente dell'ambiente o di una sua componente – estesa, ovvero che abbia significativi effetti lesivi o che coinvolga un numero di persone offese o esposte al pericolo altrettanto significativo". Ne consegue quindi che *"anche l'ipotesi di disastro ambientale descritta al n. 3 dell'art. 452-quater cod. pen. presuppone, come le due precedenti, che le conseguenze della condotta svolgano i propri effetti sull'ambiente in genere o su una delle sue componenti"*.

La "rilevanza" del fatto viene desunta, quindi, da due indicatori tassativamente normati nella fattispecie:

- il primo, attiene ai c.d. effetti ambientali e concerne *"l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi"*;
- il secondo, invece, attiene ai c.d. effetti sanitari e riguarda *"il numero delle persone offese o esposte a pericolo"*.

Quanto agli *effetti ambientali*, la descrizione fornisce un'utile indicazione sulla modalità di condotta in cui si manifesta il "fatto rilevante", cioè deve trattarsi di una "compromissione" della matrice ambientale, richiamando alla mente uno degli elementi descrittivi della fattispecie di inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.).

Sul punto, la Cassazione ha fornito utili indicazioni: *"nel caso della "compromissione", siamo in presenza di "in una condizione di rischio o pericolo che potrebbe definirsi di "squilibrio funzionale", perché incidente sui normali processi naturali correlati alla specificità della matrice ambientale o dell'ecosistema" mentre nel caso di "deterioramento", inteso "come "squilibrio strutturale", siamo in presenza di un "un decadimento di stato o di qualità di questi ultimi. Da ciò consegue*

che non assume rilievo l'eventuale reversibilità del fenomeno inquinante, se non come uno degli elementi di distinzione tra il delitto in esame e quello, più severamente punito, del disastro ambientale di cui all'art. 452 quater c.p.⁽³⁰⁾.

Dunque, il “fatto rilevante” ai sensi del n. 3) dell’art. 452-*quater* deve comportare una “compromissione” della matrice ambientale (acque, aria, suolo, sottosuolo ma anche di un ecosistema, biodiversità, flora o fauna). Inoltre, la “compromissione” deve essere “estesa” o produrre “effetti lesivi”.

Quanto agli *effetti sanitari*, invece, il riferimento alle lesioni o esposizioni a pericolo per le persone non deve far cadere nell’errore di credere che siamo in presenza di una fattispecie di disastro ove occorra accertare l’effettiva lesione al bene vita o alla salute delle persone perché non è questa la sede.

La fattispecie di disastro di cui al n. 3) è pur sempre un *reato di evento* e di *pericolo* non già a tutela della *pubblica incolumità* – perché diversamente entrerebbe in conflitto con la “vecchia” fattispecie di disastro innominato – e nemmeno dei beni *vita* o *salute* – perché questi sono tutelati dalle fattispecie di omicidio e lesioni personali – ma a tutela del bene giuridico dell’Ambiente. Ed è rispetto alla lesione – *rectius* compromissione – dell’ambiente che il “numero delle persone offese o esposte a pericolo” da detta condotta assume una rilevanza in termini non di accertamento probatorio della singola persona offesa o esposta a pericolo ma unicamente come *indice probatorio* che conferisce rilevanza alla portata offensiva all’ambiente, restando diversamente tutelate, le offese o le esposizioni a pericolo per la vita o la salute delle persone, ove indentificate, con autonome fattispecie di reato di omicidio e lesioni personali.

In altri termini, ciò che rileva ai fini della sussistenza dell’evento disastro di cui al n. 3) dell’art. 452-*quater* non è l’accertamento probatorio del verificarsi di un numero più o meno consistente di morti o di lesioni o di una generica

⁽³⁰⁾ Così Cass. pen., Sez. III, 3 novembre 2016 (ud. 21 settembre 2016), n. 46170.

situazione di pericolo, quanto piuttosto l'antecedente causale, e cioè il "fatto" di compromissione ambientale, la cui portata offensiva per l'Ambiente che genera l'esposizione a pericolo per la pubblica incolumità è desumibile dagli indici probatori delle "persone offese o esposte a pericolo".

Così ragionando, allora, si legittimerebbe l'accesso in sede penale ai dati statistici degli studi epidemiologici o di Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) ai fini della rilevanza della condotta di compromissione della matrice rispetto alla sua idoneità pericolosa per la pubblica incolumità.

2.8. Sul piano soggettivo, il delitto di disastro ambientale è punito sia a titolo di *dolo*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 452-*quater* c.p., sia a titolo di *colpa*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 452-*quinquies*, co. 1 c.p.⁽³¹⁾.

La distinzione tra le due fattispecie si pone in termini problematici quando si tratti di distinguere tra *dolo eventuale* – configurabile quando risulti che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento verificatasi nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa – e la c.d. *colpa cosciente* o con previsione – quando, invece, l'agente non vuole commettere il reato, ma si rappresenta l'evento come possibile conseguenza della sua condotta –⁽³²⁾.

Al riguardo si può far riferimento ai criteri indicati dalle Sezioni Unite⁽³³⁾, nella nota vicenda ThyssenKrupp, per ricostruire l'esito del processo decisionale dell'agente utile a stabilire se si è in presenza dell'una o dell'altra categoria soggettiva:

⁽³¹⁾ Sulla natura autonoma della fattispecie penale colposa di disastro ambientale si veda, NAPOLETANO, *Il pericolo di inquinamento ambientale colposo: fattispecie autonoma di reato o circostanza del reato? Nota all'Ordinanza 10/04/2019 del Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Teramo, dott. Marco Procaccini*, inedito, in *Riv. Pen.*, 2019, in corso di pubblicazione.

⁽³²⁾ Sulla distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente si veda, per tutti, FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, parte generale*, VIII ed., 2019, 279 e ss.

⁽³³⁾ Cass., Sez. Un. Pen., 18 settembre 2014 (ud. 24 aprile 2014), n. 38343, ESPENHAHN, caso ThyssenKrupp AST S.p.A..

- a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa: occorre, cioè, esaminare la regola di riferimento – ad esempio il contenuto della prescrizione dell'autorizzazione ambientale – e valutare l'intensità dello scostamento rispetto al modello di condotta che viene imposta;
- b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente: possono rilevare non solo precedenti condanne per reati ambientali ma anche violazioni di natura amministrativa o profili di responsabilità civile sintomatici di un consapevole atteggiamento di noncuranza del rispetto della normativa in materia di inquinamento;
- c) la durata e la ripetizione dell'azione: ad esempio uno sversamento illecito occasionale piuttosto che reiterato o continuato nel tempo quale la discarica di rifiuti;
- d) il comportamento successivo al fatto: basti pensare alle condotte dirette ad occultare il fatto illecito o, di contro, ad attivare l'iter di bonifica del sito;
- e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali: possono rilevare i risparmi di spesa ottenuti tramite la realizzazione del reato ambientale, considerato che l'aggiramento dei costi imposti all'impresa dalle restrizioni in materia ambientale costituisce, nella maggior parte dei casi, l'effettivo vantaggio di natura patrimoniale, derivante dalla consumazione di tali illeciti;
- f) la probabilità di verificazione dell'evento: rilevano le presunzioni legali quali il superamento di standards di emissione, le CSC ambientali, posto che la valutazione di pericolosità della condotta viene effettuata dal legislatore proprio sulla base di un giudizio di prognosi sulla possibilità di verificazione della compromissione od alterazione ambientale;
- g) le conseguenze negative o lesive anche per l'autore in caso di verificazione dell'evento;
- h) il contesto lecito o illecito: una situazione illecita di base indizia più gravemente il dolo, mentre un contesto lecito

solitamente commesso da un agente non disposto ad accettare fino in fondo le conseguenze che lo collocano in uno stato di radicale antagonismo rispetto all'imperativo della legge, tipico del dolo;

- i) la ricostruzione della scelta razionale che sottende la condotta: gli stati affettivi, emozionali, l'ottimismo, il pessimismo, ancorché in linea di principio poco influenti o, addirittura, irrilevanti, può risultare interessante tentare di cogliere se e quale iter abbia condotto ad un atteggiamento fiducioso o no;
- j) il controfattuale alla stregua della prima formula di Frank: alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie è possibile ritenere che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verifica dell'evento. Ciò che conta è che si sia in possesso di informazioni altamente affidabili che consentano di esprimere il controfattuale e di rispondere con sicurezza alla domanda su ciò che l'agente avrebbe fatto se avesse conseguito la previsione della sicura verifica dell'evento illecito collaterale.

2.9. Il delitto si consuma, alternativamente, con il verificarsi di uno dei tre eventi indicati ai nn. 1, 2 e 3 ovvero con l'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema, o con quella la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali o, infine, con il verificarsi dell'offesa alla pubblica incolumità.

Fintanto che la contaminazione, pur grave, non abbia comportato effetti irreversibili, o comunque una onerosa eliminazione, il fatto sarà punibile come tentativo di disastro ambientale.

A questo proposito, ci si domanda se si sia in presenza di un *reato permanente* o di un *reato istantaneo ad effetti permanenti*. Nel primo caso, l'agente ha il potere non soltanto di instaurare la situazione anti-giuridica, ma anche di rimuoverla determinando così la riespansione del bene compresso: si definiscono *permanenti* quei reati, appunto, in cui il protrarsi

dell'offesa al bene giuridico dell'Ambiente dipende dalla volontà dell'autore e perciò deve accompagnarsi al permanere della condotta, cosicché la permanenza cesserebbe o con la chiusura dell'attività che ha prodotto il disastro o con l'avvenuta bonifica del sito inquinato: solo da questo momento decorrerebbero i termini di prescrizione; nel secondo caso, invece, la realizzazione del fatto tipico lesivo dell'Ambiente integra ed esaurisce l'offesa, perché è impossibile che la lesione del bene persista nel tempo.

A questo proposito, interessante è la posizione della Corte d'Appello di Torino che, nell'ambito del processo Eternit, ha ritenuto che *“la consumazione di predetto reato di disastro sarebbe ancora in atto, in forza della perdurante permanenza del pericolo”*; in quanto reato a consumazione prolungata, il disastro sanitario si potrà consumare *“soltanto nel momento in cui l'eccesso numerico dei casi di soggetti deceduti o ammalati rispetto agli attesi, specificamente riscontrato dalle indagini epidemiologiche in relazione a tali siti, sarà venuto meno. Soltanto allora il reato di disastro innominato si potrà ritenere consumato e potrà iniziare a decorrere il termine della prescrizione”*.

3. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE.

La disamina della fattispecie appena fatta, alla luce delle poche pronunce di legittimità che ad oggi si conoscono, non consente di rispondere con decisione alla domanda iniziale che mosso questo lavoro.

Se per un verso, l'introduzione di una fattispecie delittuosa *ad hoc* per sanzionare condotte di disastro ambientale costituisce indubbiamente un passo in avanti nella risoluzione di quel deficit di *tassatività* che per decenni ha caratterizzato l'applicazione giurisprudenziale del “disastro innominato” a ipotesi di grave contaminazione prodotte da siti industriali, per altro verso, però, pare ancora deficitaria quanto al profilo di sufficiente determinatezza atteso che soltanto con l'intervento chirurgico dei Giudici di legittimità l'operatore economico sarà in grado di orientare compiutamente le proprie scelte di business

una volta compresa la reale portata interpretativa della nuova fattispecie di disastro.

Enrico Napoletano

Avvocato penalista del Foro di Roma
Professore a contratto di Diritto Penale
All'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"